

OSSERVAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

EX ARTT. 37 BIS E 37 TER T.U.B.

I- Le osservazioni che seguono traggono origine dalla preoccupazione che lo scemare dell'autonomia delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al gruppo ridondi in compromissione della loro identità allontanandone dal paradigma di cui all'art. 45 e pregiudicandone il *favor* costituzionale. Come chiaramente si evince dai lavori preparatori e dal dibattito in seno all'Assemblea Costituente il favore (e i conseguenti incentivi) che l'art. anzidetto riserva all'impresa cooperativa ne presuppongono l'**autogoverno** e quindi l'autonomia, la cui conservazione non appare conciliabile con la previsione di prescrizioni quali quelle che subordinano il diritto di elettorato passivo degli esponenti aziendali all'assentimento preventivo della Capogruppo. Tale forma di incisivo controllo preventivo dissolve la sovranità assembleare, essendo più che evidente che la scelta degli esponenti stessi viene ad essere, in sostanza, trasferita alla Capogruppo, residuando all'assemblea dei soci una sorta di mera presa d'atto di decisioni eteronome.

II- Riserve e preoccupazioni sul piano della perdita dell'autonomia e della conseguente compromissione dell'identità cooperativa delle BCC si originano anche dalla previsione del potere della Capogruppo di "*emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva delle banche del gruppo*". Vengono, in pratica, ripristinati vincoli dirigistici sull'articolazione territoriale delle BCC di pari incisività rispetto a quelli dei piani-sportello amministrati dall'Organo di vigilanza con ciclicità triennale fino

agli anni '80 allorché, in attuazione delle direttive comunitarie di liberalizzazione, tali vincoli vennero rimossi.

E' chiaro che l'essere parte integrante di un gruppo bancario implica l'accettazione di vincoli e di riduzioni dell'autonomia da parte delle singole BCC aderenti, ma questo deve avvenire nel rispetto del ***principio di proporzionalità*** nell'osservanza del quale deve essere organizzata la sintesi tra il potere di coordinamento e di direzione della Capogruppo necessario per la efficiente gestione del gruppo e il rispetto di quel livello indefettibile di autonomia della BCC aderenti, tale da consentire comunque la rispondenza al (e il rispetto del) modello costituzionale di cooperazione tutelata.

III- In tale prospettiva non è certo appagante il generico, indeterminato riferimento al ***principio di proporzionalità*** che appare frequentemente richiamato ma non specificato nei suoi contenuti, risolvendosi in una vaga, tutt'altro che garantistica, affermazione.

Come ha precisato il Cons. St., sez. VI, 17.4.2007, n. 1736 il ***principio di proporzionalità***, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (specie quelle di ordine fondamentale, qual è il diritto di elettorato passivo degli esponenti aziendali) “*assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario (...). Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneità del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito; b) necessità: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato; c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco*”.

Tenuto conto dello schema trifasico nel quale concretamente si articola l'applicazione del principio di proporzionalità sia nella giurisprudenza comunitaria che in quella interna, andrebbe precisato che le decisioni adottate

dalla Capogruppo, comprimendo l'autonomia delle BCC aderenti, devono, per regola generale, essere contraddistinte da *idoneità*, *necessarietà* ed *adeguatezza*. In tale prospettiva appare indisgiungibile la previsione dei poteri stessi dal livello di rischiosità della singola BCC aderente, costituente il presupposto giustificativo, secondo lo schema trifasico anzidetto, della variabile incisività dei controlli.

IV- La mera enunciazione del *principio di proporzionalità*, senza alcuna specificazione della sua portata e dei suoi limiti, tra l'altro, pregiudica il diritto di difesa delle singole BCC aderenti al gruppo, stante la non raffrontabilità dei provvedimenti in concreto adottati, rispetto all'astratto paradigma normativo, in quanto vago e indeterminato. Né la previsione dell'obbligo di motivazione vale a risolvere i problemi creati dalla genericità e indeterminatezza del dettato normativo, dovendo la giustificazione del singolo provvedimento comunque essere correlata alla indicazione di presupposti, oltre che fattuali, giuridici di adeguata, indefettibile determinatezza.

Vallo della Lucania , 29 agosto 2016

BCC del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania

Firmato Prof. avv. Francesco Castiello